**NORMATIVA VIGENTE PER IL BENESSERE ANIMALE dei SUINI**

**( ESTRATTO delle cose assolutamente da sapere per l’allevatore!)**

**DECRETO LEGISLATIVO 7 luglio 2011, n. 122**  (**Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini)**

([GU n. 178 del 2-8-2011](https://www.altalex.com/documents/leggi/2011/09/07/gazzetta-ufficiale-agosto-2011))

**Art. 3  
Requisiti minimi generali per le aziende di animali appartenenti alla specie suina**

1. Le aziende di cui all'articolo 1 devono soddisfare contemporaneamente almeno i seguenti requisiti:

a) le **superfici libere** a disposizione di ciascun *suinetto o suino all'ingrasso* ***allevato in gruppo***, escluse le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe, devono corrispondere ad almeno:

1) 0,15 mq per i suini di peso vivo pari o inferiore a 10 kg;

2) 0,20 mq per i suini di peso vivo compreso tra 10 e 20 kg;

3) 0,30 mq per i suini di peso vivo compreso tra 20 e 30 kg;

4) 0,40 mq per i suini di peso vivo compreso tra 30 e 50 kg;

5) 0,55 mq per i suini di peso vivo compreso tra 50 e 85 kg;

6) 0,65 mq per i suini di peso vivo compreso tra 85 e 110 kg;

7) 1,00 mq per i suini di peso vivo superiore a 110 kg;

b) le **superfici libere totali** a disposizione di ciascuna scrofetta dopo la fecondazione e di ciascuna scrofa qualora dette scrofette o scrofe siano allevate in gruppi, devono essere rispettivamente di almeno 1,64 mq e 2,25 mq; se i suini in questione sono allevati in gruppi di: 1) meno di sei animali, le superfici libere disponibili devono essere aumentate del 10 per cento; 2) 40 o più animali, le superfici libere disponibili possono essere ridotte del 10 per cento;

c) le **pavimentazioni** devono essere conformi ai seguenti requisiti:

1) per le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe gravide una parte della superficie di cui alla lettera b), pari ad almeno 0,95 mq per scrofetta e ad almeno 1,3 mq per scrofa, deve essere costituita da pavimento pieno continuo riservato per non oltre il 15 per cento alle aperture di scarico;

2) qualora si utilizzano pavimenti fessurati in calcestruzzo per suini allevati in gruppo:

2.1) l'ampiezza massima delle **aperture** deve essere di:

2.1.1) 11 mm per i lattonzoli;

2.1.2) 14 mm per i suinetti;

2.1.3) 18 mm per i suini all'ingrasso;

2.1.4) 20 mm per le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe;

2.2) l'ampiezza minima dei **travetti** deve essere di:

2.2.1) 50 mm per i lattonzoli e i suinetti;

2.2.2) 80 mm per i suini all'ingrasso, le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe.

**ALLEGATO I**  **(previsto dall'articolo 3, comma 5)  
  
PARTE I**  --- **Condizioni generali**

1. In aggiunta alle disposizioni pertinenti di cui all'allegato del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, relativo alla protezione degli animali negli allevamenti, si applicano i seguenti requisiti:

1) nella parte del fabbricato dove sono stabulati i suini vanno evitati ***i rumori*** continui di intensità pari a 85 dBA nonché i rumori costanti o improvvisi;

2) i suini devono essere tenuti alla **luce** di un'intensità di almeno 40 lux per un periodo minimo di 8 ore al giorno;

3) i locali di stabulazione dei suini devono essere costruiti in modo da permettere agli animali di: a) avere accesso ad una zona in cui coricarsi confortevole dal punto di vista fisico e termico e adeguatamente prosciugata e pulita, che consenta a tutti gli animali di stare distesi contemporaneamente; b) riposare e alzarsi con movimenti normali; c) vedere altri suini; tuttavia, nella settimana precedente al momento previsto del parto e nel corso del medesimo, scrofe e scrofette possono essere tenute fuori dalla vista degli animali della stessa specie;

4) i suini devono avere accesso permanente a una quantità sufficiente di **materiali che consentano loro adeguate attività di esplorazione e manipolazione,** quali ad esempio paglia, fieno, legno, segatura, composti di funghi, torba o un miscuglio di questi, salvo che il loro uso possa comprometterne la salute e il benessere;

5) i **pavimenti** devono essere non sdrucciolevoli e senza asperità per evitare lesioni ai suini e progettati, costruiti e mantenuti in modo da non arrecare lesioni o sofferenze ai suini. Essi devono essere adeguati alle dimensioni e al peso dei suini e, se non e' prevista una lettiera, costituire una superficie rigida, piana e stabile;

6) tutti suini devono essere **nutriti** almeno una volta al giorno. Se i suini sono alimentati in gruppo e non «ad libitum» o mediante un sistema automatico di alimentazione individuale, ciascun suino deve avere accesso agli alimenti contemporaneamente agli altri suini del gruppo;

7) a partire dalla seconda settimana di età, ogni suino deve poter disporre in permanenza di **acqua** fresca sufficiente;

8) sono vietate tutte le operazioni effettuate per scopi diversi da quelli terapeutici o diagnostici o per l'identificazione dei suini e che possono provocare un danno o la perdita di una parte sensibile del corpo o un'alterazione della struttura ossea, ad eccezione: a) di una riduzione uniforme degli incisivi dei lattonzoli mediante levigatura o troncatura, entro i primi sette giorni di vita, che lasci una superficie liscia intatta; delle zanne dei verri che possono essere ridotte, se necessario, per evitare lesioni agli altri animali o per motivi di sicurezza; b) del mozzamento di una parte della coda; c) della castrazione di suini di sesso maschile con mezzi diversi dalla lacerazione dei tessuti; d) dell'apposizione di un anello al naso, che e' ammessa soltanto quando gli animali sono detenuti in allevamenti all'aperto e nel rispetto della normativa nazionale.

9) il mozzamento della coda e la riduzione degli incisivi dei lattonzoli non devono costituire operazioni di routine, ma devono essere praticati soltanto ove sia comprovata la presenza di ferite ai capezzoli delle scrofe o agli orecchi o alle code di altri suini. Prima di effettuare tali operazioni si devono adottare misure intese ad evitare le morsicature delle code e altri comportamenti anormali tenendo conto delle condizioni ambientali e della densità degli animali. E' pertanto necessario modificare condizioni ambientali o sistemi di gestione inadeguati.

10) Tutte le operazioni sopra descritte devono essere praticate da un **veterinario** o da altra persona formata ai sensi dell'articolo 5 che disponga di esperienza nell'eseguire le tecniche applicate con mezzi idonei e in condizioni igieniche. Qualora la castrazione o il mozzamento della coda siano praticati dopo il settimo giorno di vita, essi devono essere effettuati unicamente da parte di un veterinario sotto anestesia e con somministrazione prolungata di analgesici.

**D. SUINETTI E SUINI ALL'INGRASSO:**

1. Quando i suini sono tenuti in gruppo occorre prendere misure per evitare lotte che vadano oltre il comportamento normale.

2. Essi dovrebbero essere tenuti in gruppi con il minimo di commistione possibile. Qualora si debbano mescolare suini che non si conoscono, occorre farlo il prima possibile, di preferenza prima dello svezzamento o entro una settimana dallo svezzamento. All'atto dei mescolamento, i suini devono disporre di spazi adeguati per allontanarsi e nascondersi dagli altri suini.

3. Qualora si manifestino segni di lotta violenta, occorre immediatamente indagare le cause e adottare idonee misure, quali fornire agli animali abbondante paglia, se possibile, oppure altro materiale per esplorazione. Gli animali a rischio o particolarmente aggressivi vanno separati dal gruppo.

4. La somministrazione di tranquillanti per facilitare la commistione va limitata a condizioni eccezionali e dietro prescrizione di un veterinario.

* AL MOMENTO E’ VIGENTE PER LA BIOSICUREZZA PER LA PSA :

**Allegato n. 4: Requisiti di biosicurezza delle aziende suine ( allegato alla Det. n. 20, prot. n. 698 del 12.11.2018- Oggetto: Secondo provvedimento attuativo del Programma straordinario di eradicazione della Peste Suina Africana, recante norme e disposizioni sul controllo della malattia nei suidi e lungo la filiera di produzione delle carni suine per gli anni 2018 e 2019. Rettifica della Determinazione n. 18, prot. n. 662, del 25.10.2018)**

Nell'ambito dei controlli ufficiali cui devono essere sottoposte tutte le aziende suinicole dall’entrata in vigore del presente provvedimento, i Servizi Veterinari delle ASL verificano, le condizioni di benessere animale e di biosicurezza (strutturale e gestionale). A tale scopo e per garantire una valutazione uniforme in tutti gli allevamenti sulla loro conformità ai parametri di benessere e di biosicurezza disposti dalla normativa vigente, utilizzano l’apposita check-list . Il presente provvedimento prevede requisiti di biosicurezza proporzionati alle capacità produttive degli allevamenti e pertanto tiene conto della suddivisione delle aziende suinicole secondo le seguenti classi di consistenza: - da 1 a 30 suini; - da 31 a 100 suini; - da 101 a 500 suini; - oltre 500 suini.

***Ai fini di una corretta classificazione, occorre tener conto che per “un suino” si deve intendere un riproduttore o un grasso o un certo numero di suini appartenenti ad altre categorie, il cui peso vivo complessivo sia equivalente ad un quintale.***

Laddove in un’azienda siano presenti più allevamenti i requisiti di biosicurezza richiesti riguardano l’intera unità epidemiologica e il numero dei capi considerato è pertanto quello complessivo e non dei singoli allevamenti.

**1. Misure di biosicurezza in aziende da 1 a 30 suini**

Le misure di biosicurezza delle aziende con consistenza da 1 a 30 suini sono le seguenti:

1. ***Devono essere presenti recinzioni (reti metalliche e/o muri di cinta e/o barriere di altra natura e cancelli) che assicurino il confinamento degli animali dell’allevamento ed impediscano l’accesso di altri suidi. L’altezza minima delle recinzioni deve essere pari a mt. 1,50 su tutto il perimetro dell’allevamento***; nel caso di recinzione costituita da muratura esistente di altezza inferiore a mt 1,50, si potrà completare la stessa o affiancargli una rete metallica, in modo da raggiungere l’altezza minima di mt 1,50. La recinzione con rete metallica deve essere a maglie strette (passo cm 5x5 se romboidale o al massimo cm 10 x10 se quadrata) e inamovibile, cioè la rete non deve poter essere sollevata da parte di suidi domestici o selvatici che tentino di oltrepassarla. Pertanto tale rete deve essere fissata al suolo mediante ancoraggio ad un cordolo di cemento o mediante altro sistema di equivalente efficacia. Sono esclusi dall’obbligo della recinzione le tipologie di allevamento che prevedono la stabulazione fissa in capannoni o in box chiusi in muratura ( devono essere adeguatamente chiusi per rispettare quelle misure indicate ) .

In caso di possibilità di accesso a cortili, paddock o parchetti per lo sgambettamento privi di recinzione in muratura, questi devono essere provvisti di recinzione perimetrale e cancelli che diano le stesse garanzie del muro . Nel caso di allevamenti semibradi, il lotto adibito alla detenzione/pascolo dei suini, non può superare i 10 ha nei territori comunali indicati in allegato 2 compresi nelle fasce di rischio 3,4,5 e 40 ha nei territori comunali compresi nelle fasce di rischio 1 e 2, deve consentire un'adeguata gestione dei gruppi. E' necessario poter verificare compiutamente, sia da parte dell’allevatore sia durante i controlli ufficiali, l’integrità delle recinzioni al fine di avere garanzie sull’effettivo confinamento degli animali e sull’impedimento all’accesso di altri suidi. Inoltre, negli allevamenti semibradi, devono essere presenti strutture per riparare gli animali dalle intemperie e deve essere garantita la somministrazione di acqua e di alimenti. Il carico sostenibile è di 15 q.li /Ha.

1. Nelle aree infette da PSA nel selvatico si dovrà ricorrere alla doppia recinzione in rete metallica, con distanza tra le due recinzioni da un minimo di 80 centimetri ad un massimo di 150 centimetri tale da impedire il contatto con altri suidi, oppure ad un muro. L’altezza delle recinzioni e, nel caso di reti metalliche e le modalità di ancoraggio al suolo, devono rispondere ai requisiti di cui alla lettera a). Negli allevamenti situati nei territori comunali ricompresi nelle fasce di rischio 1,2,3 la recinzione interna può essere elettrificata, comunque tale da impedire il passaggio dei suinetti.

Nelle zone infette o di restrizione per PSA, i sistemi di disinfezione saranno proporzionati all’analisi del rischio aziendale.

1. L’introduzione di nuovi capi è vincolata alla loro provenienza da aziende “certificate” per PSA.

1. Devono essere presenti **disinfettanti di provata efficacia nei confronti della PSA *( allegato 9*).**

1. **E' vietato utilizzare per l'alimentazione degli animali rifiuti provenienti da mensa/ristorazione o casalinghi**.
2. Prima e dopo il carico e lo scarico, gli automezzi di proprietà dell’azienda, che effettuano il trasporto per conto proprio, dovranno essere puliti e disinfettati a cura del responsabile autorizzato dall’AC.
3. Tutti i veicoli che trasportano animali devono comunque essere decontaminati prima dell’ingresso e prima dell’uscita dall’azienda, mediante aspersione (con vaporizzatore) di disinfettanti efficaci nei confronti del virus della PSA sulle ruote, sulle parti inferiori del mezzo di trasporto ed eventualmente su altre parti del veicolo (se necessaria previa pulizia).